

NOTA INFORMATIVA PER LA COMPILAZIONE DOMANDA ANF PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020

(indicazioni a carattere meramente di orientamento da considerarsi non esaustive)

La domanda di assegno al nucleo familiare può essere presentata annualmente all'Ufficio competente con decorrenza 1° luglio di ogni anno; in caso contrario l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla sospensione dell'assegno.

Come richiedere l'assegno

La domanda potrà essere trasmessa (sempre accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento), tramite posta interna, email.

Si precisa, che in conformità alle altre sedi operative aziendali, l'ufficio preposto non presterà più assistenza nella compilazione della domanda, in quanto procederà, come dovere d'istituto, allo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Per la compilazione della domanda rivolgersi direttamente ai CAF o patronati.

IMPORTANTE: Si ricorda che l'assegno può essere fruito da un solo componente per ogni nucleo familiare.

In caso di genitori non coniugati, separati o divorziati il beneficio dell'assegno può essere fruito da uno solo dei genitori.

A chi spetta:

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno (le tabelle relative ai limiti di reddito sono disponibili sul sito www.inps.it)

Per maturare il diritto all'assegno, almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da reddito da lavoro dipendente, da pensione o da reddito assimilato (co.co.co).

Per il diritto all'assegno bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo della famiglia.

Tale reddito è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni e dal coniuge legalmente ed effettivamente separato.

- Devono essere considerati: tutti i redditi assoggettabili ad Irpef al netto dei contributi previdenziali obbligatori (da lavoro dipendente, da pensione, da fabbricati/terreni, da lavoro autonomo, emolumenti arretrati...); i redditi prodotti all'estero, che se prodotti in Italia sarebbero soggetti a Irpef; i redditi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte, o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi/investimenti – premi e vincite al lotto – reddito da prestazioni occasionali – pensioni/assegni civili e sociali) solo se superiori complessivamente a 1.032,91 euro l'anno.

- Non vanno considerati i redditi derivanti da: rendite Inail; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento; trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio.

Come si compone il nucleo familiare:

- il richiedente l'assegno
- il coniuge, anche non convivente, non legalmente ed effettivamente separato
- i figli o equiparati* di età inferiore a 18 anni
- i figli o equiparati* di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da almeno 4 figli (o equiparati*) di età inferiore a 26 anni compiuti.
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro (invalidi al 100%)
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti
- i nipoti in linea retta, (figli dei figli) minori e viventi a carico dell'ascendente, anche se non formalmente affidati. La vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del nipote. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza mentre in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia.

I familiari che non risiedono in Italia, fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.

*(Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.)

Dichiarazione di responsabilità:

La dichiarazione di responsabilità che si trova all'interno del modulo deve essere firmata in modo leggibile.

Comunicazione di variazione:

Ogni qualvolta si verifichi una variazione della composizione del nucleo familiare (che comporti la variazione della misura dell'assegno o perdita dell'intera prestazione), questa deve essere segnalata entro 30 giorni dalla variazione stessa, affinché l'Amministrazione possa operare l'eventuale cessazione o rideterminazione dell'assegno.

Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (es. nascita di un figlio) oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (es. insorgere dell'inabilità o cambiamento dello stato civile del richiedente)

Come da normativa vigente in materia, l'Amministrazione potrà effettuare il controllo dei dati indicati nella richiesta di ANF.

Le false dichiarazioni comportano la sospensione e il recupero delle somme indebitamente corrisposte, oltre alle relative responsabilità civili e penali previste ai sensi della normativa vigente.